

	Comune di BAISO	C.C.	8	18/03/2019
	<b>OGGETTO:</b> TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 18/03/2019 20:30

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	SPEZZANI FABIO	SI
2	CASELLI GIULIANO	SI	9	BAROZZI ANDREA	SI
3	MERLI TIZIANO	SI	10	BAROZZI MATTEO	SI
4	MARZANI ROBERTO	SI	11	MARZANI GIAN LUCA	SI
5	BIANCHI ANDREA	SI	12	SARCHESE MATTIA	SI
6	TONELLI FABRIZIO	SI	13	LUMETTI FRANCESCO	AG
7	PALLADINI FAUSTO	SI			

Totale Presenti: 102

Totale Assenti: 3

Consiglieri presenti: 102

Consiglieri assenti Giustificati: 1

Assiste il II Segretario Generale , dott. Avv. Stefano Cappilli il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma 639 in forza del quale è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il comma 654 il quale stabilisce che il tributo TARI deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i commi 651 e 652 secondo cui il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; .
- il comma 666 in virtù del quale è fatta salva, anche in regime TARI, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cd. Addizionale provinciale);
- il comma 683 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI del 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 sopra richiamati, l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;
- che si ritiene di confermare, per l'applicazione del nuovo tributo, la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA e del TARES, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

### **DATO ATTO:**

- che l' art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d' Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che, al fine dell' approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d'Ambito con delibera con n. 2 del 23/1/2019 ha approvato il Piano Finanziario presentato per l'area di Reggio Emilia;
- che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

**VISTO** il D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

**RILEVATO** che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;

**VISTO** il preventivo per i servizi di Igiene urbana anno 2019 (in linea con quanto approvato da Atersir) presentato da Iren Emilia S.p.A;

**DATO ATTO** che è stata prevista, anche per l'anno 2019, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% (ex art. 19 , D. Lgs. 30/12/1992 , n. 504);

**RICHIAMATA** la delibera, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si richiama integralmente, con cui è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2019;

**ESAMINATI** i prospetti delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione in guisa da costituirne parte integrante e sostanziale e dato atto che le tariffe così determinate comportano la integrale copertura del costo del servizio;

**DATO ATTO** che la determinazione delle tariffe predette è stata operata in stretta connessione con le risultanze del Piano Economico approvato dal Consiglio d'Ambito integrato con altri costi di servizi forniti dal Comune in modo da raggiungere l'integrale copertura dei costi;

**STABILITO** che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art.4, D.P.R. 158/99);

**RICHIAMATI** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento nonché l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**DATO ATTO** che in data 29 dicembre 2018 il Consiglio Comunale del Comune di Baiso, con delibera n. 25, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2019/2021;

**DATO ATTO ALTRESÌ** che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 è stata prevista la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'importo di €. 560.000,00 e non necessita di variazioni;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Presenti e votanti	n. 12
- Voti favorevoli	n. 9
- Voti contrari	n. 0

- Astenuti n. 3

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come risultanti da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);
2. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

**CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE:**

- Presenti e votanti	n.12
- Voti favorevoli	n. 9
- Voti contrari	n. 0
- Astenuti	n. 3

stante l'urgenza,

**DELIBERA** inoltre

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.

Sindaco  
Fabrizio Corti

Il Segretario Generale  
Avv. Stefano Cappilli